



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro/Tariffe 6AC14 – 6AC1450

Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale ed a premio annuo costanti

Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari".

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro/Tariffe 6AC14 - 6AC1450

INDICE

NORME DI CARATTERE GENERALE	3
Art. 1 Stipula e perfezionamento del contratto	3
Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	3
Art. 3 Revoca della proposta	3
Art. 4 Diritto di recesso	3
Art. 5 Cessione, pegno e vincolo	3
Art. 6 Foro competente	3
Art. 7 Rinvio alle norme di legge	4
Art. 8 Tasse e imposte	4
Art. 9 Recapiti	4
COSA SI ASSICURA	4
Art. 10 Prestazione in caso di morte dell'assicurato	4
Art. 11 Prestazione aggiuntiva in caso di attivazione delle garanzie complementari	4
COSA NON SI ASSICURA	4
Art. 12 Esclusioni	4
Art. 13 Periodo di carenza	5
Art. 14 Esclusioni in caso di attivazione delle garanzie complementari	5
COME SI ASSICURA	6
Art. 15 Durata e limiti sottoscrittivi	6
Art. 16 Durata e limiti sottoscrittivi delle garanzie complementari	7
Art. 16.1 Durata e limiti sottoscrittivi della garanzia complementare caso morte da infortunio	7
Art. 17 Premi	7
Art. 18 Costi	7
Art. 19 Calcolo della prestazione aggiuntiva in caso di attivazione delle garanzie complementari	8
A CHI E COME SI LIQUIDA	8
Art. 20 Beneficiari	8
Art. 21 Liquidazioni	9
Art. 22 Documenti richiesti	9
Art. 23 Riconoscimento dell'invalidità permanente	10
GLOSSARIO	12

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Stipula e perfezionamento del contratto

Il contratto è stipulato nel momento in cui il contraente, dopo aver firmato la proposta, riceve da parte di ITAS Vita il documento di polizza firmato o altra comunicazione scritta che attesta l'assenso di ITAS Vita.

L'assicurazione si perfeziona, e quindi entra in vigore, se è pagato il premio:

- dalle 24 del giorno di stipula del contratto
- dalle 24 del giorno indicato sul documento di polizza come data di decorrenza, se successivo.

Ai fini della stipula del contratto, contraente ed assicurato devono essere entrambi domiciliati e residenti in Italia.

Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato relative alle circostanze del rischio devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze in merito a circostanze tali che, se ITAS Vita avesse conosciuto lo stato vero delle cose, non avrebbe assunto il rischio o non alle stesse condizioni, ITAS Vita stessa si riserva:

- quando esiste dolo o colpa grave, di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o, se il sinistro è già avvenuto, di rifiutarsi di liquidare (ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile);
- quando non esiste dolo o colpa grave, di recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre la somma da liquidare (ai sensi dell'art. 1893 del Codice Civile);

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 2.1 Dichiarazioni in corso di contratto

In corso di contratto **il contraente ha l'obbligo di comunicare a ITAS Vita eventuali cambiamenti di professione o di attività sportiva dell'assicurato**, che possano comportare un aggravamento del rischio (artt. 1898 e 1926 del Codice Civile), con raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC da inviare al proprio intermediario o alla sede di ITAS Vita (recapiti all'art. 9).

Art. 3 Revoca della proposta

Prima della stipula del contratto, **il contraente può sempre revocare la proposta di assicurazione**, con raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC da inviare al proprio intermediario o alla sede di ITAS Vita (recapiti all'art. 9). L'originale della proposta dovrà essere recapitato alla sede di ITAS Vita.

Art. 4 Diritto di recesso

Il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla stipula, con raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC (recapiti all'art. 9).

L'originale di polizza, eventuali appendici e, in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso al recesso firmato dal creditore titolare del pegno o dal vincolatario, dovranno essere recapitati alla sede di ITAS Vita.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione che deriva dal contratto con decorrenza dalle 24 del giorno di inoltro della comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, ITAS Vita rimborsa al contraente l'intero premio eventualmente pagato, al netto della parte di premio relativa al rischio corso per il periodo nel quale l'assicurazione è stata in vigore.

Art. 5 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, può darlo in pegno o vincolare le somme assicurate.

Questi atti diventano efficaci solo quando ITAS Vita li annota sull'originale del documento di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di liquidazione delle prestazioni assicurate richiedono l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Art. 6 Foro competente

Per le controversie relative a questo contratto è competente l'autorità giudiziaria italiana del luogo della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o dei loro aventi diritto.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro/Tariffe 6AC14 - 6AC1450

Art. 7 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le leggi italiane.

Art. 8 Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del contraente, dei beneficiari o dei loro aventi diritto.

Art. 9 Recapiti

Le comunicazioni possono essere inviate al proprio intermediario o alla sede di ITAS Vita all'indirizzo Piazza delle Donne Lavoratrici nr. 2, 38122 Trento - o a mezzo posta elettronica certificata PEC a itas.vita@pec-gruppoitas.it.

COSA SI ASSICURA

Art. 10 Prestazione in caso di morte dell'assicurato

In caso di morte dell'assicurato nel corso del contratto, ITAS Vita si impegna a liquidare ai beneficiari il capitale assicurato. Questa garanzia viene definita garanzia principale.

Il capitale assicurato viene definito dal contraente in fase di sottoscrizione ed è costante per la durata del contratto. Il capitale assicurato non può essere inferiore a 30.000 euro.

Nel caso di morte per uno dei casi oggetto di esclusione dalla garanzia elencati all'art. 12 o durante il periodo di carenza (vedi art. 13), se il premio è stato pagato regolarmente, ITAS Vita liquida ai beneficiari un importo pari alla somma dei premi pagati, al netto di eventuali premi per le garanzie complementari.

Art. 11 Prestazione aggiuntiva in caso di attivazione delle garanzie complementari

Al momento della stipula del contratto, il contraente può decidere di acquistare in modo facoltativo, una o entrambe, le seguenti garanzie complementari:

- garanzia caso morte da infortunio
- garanzia da invalidità permanente

Nel caso di morte o invalidità per uno dei casi oggetto di esclusione dalla garanzia elencati all'art. 14, se il premio è stato pagato regolarmente, ITAS Vita liquida ai beneficiari un importo pari alla somma dei premi pagati per la copertura della garanzia complementare.

COSA NON SI ASSICURA

Art. 12 Esclusioni

È **esclusa dalla garanzia** la morte causata da:

- dolo del contraente o del beneficiario;
- partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare, insurrezioni, sommosse o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile, ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'arrivo dell'assicurato in un Paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
- armi nucleari, trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'assicurato è privo di abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente/brevetto scaduti, ma a condizione che l'assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti del rinnovo;

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro/Tariffe 6AC14 - 6AC1450

- partecipazione a competizioni e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore, nonché pratica di sport estremi (es. scalata di roccia e accesso a ghiacciai oltre il 3° grado – Scala U.I.A.A., sci acrobatico, tuffi dalle grandi altezze) e relative prove;
- incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;
- infortuni dell'assicurato procurati dallo stesso in stato di ebbrezza, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera in stato di ebbrezza una persona cui sia stato riscontrato un tasso alcolemico pari o superiore a 1 grammo per litro (g/l);
- malattie correlate al consumo prolungato e sistematico di sostanze alcoliche, nonché quelle conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili.

Art. 13 Periodo di carenza

La garanzia non opera per i primi 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione. Questo periodo di non copertura viene denominato periodo di carenza. Solo in caso di morte dovuta a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il suddetto periodo di carenza viene esteso a 5 anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione, oppure a 7 anni nel caso in cui l'assicurato si sia rifiutato di effettuare gli esami richiesti da ITAS Vita necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV od sieropositività.

ITAS Vita garantisce la liquidazione del capitale assicurato anche durante il periodo di carenza, esclusivamente nel caso in cui la morte avvenga per una delle seguenti cause, e purché queste si verifichino dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione:

- una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- shock anafilattico;
- infortunio, inteso come l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

La copertura può invece essere immediata, e quindi non viene applicato il periodo di carenza, se l'assicurato si sottopone a visita medica e ad ulteriori eventuali accertamenti sanitari richiesti da ITAS Vita.

Nel caso in cui il contratto fosse stipulato in sostituzione di uno o più contratti già in essere, con esplicita indicazione di tale circostanza nel documento di polizza, quanto riportato negli artt. 12, 13 e 14, viene applicato tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento delle assicurazioni sostituite.

Nel caso in cui il capitale assicurato del nuovo contratto fosse superiore rispetto al capitale assicurato dal contratto in sostituzione, il periodo di carenza viene applicato solo alla parte di capitale eccedente.

Art. 14 Esclusioni in caso di attivazione delle garanzie complementari

Art. 14.1 Esclusioni in caso di in caso di attivazione della garanzia caso morte da infortunio

La garanzia è esclusa quando la morte è causata da:

- inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, armi nucleari, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione delle particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti;
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare, insurrezioni, sommosse o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile, ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'arrivo dell'assicurato in un Paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
- dolo del contraente o del beneficiario;
- reati dolosi commessi dall'assicurato o atti contro la sua persona da lui compiuti o consentiti;
- lesioni di qualsiasi genere dipendenti da cure praticate non in rapporto ad un infortunio;

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro/Tariffe 6AC14 - 6AC1450

- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'assicurato è privo di abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente/brevetto scaduti ma a condizione che l'assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- partecipazioni a competizioni e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore, nonché pratica di sport estremi (es. scalata di roccia e accesso a ghiacciai oltre il 3° grado – scala U.I.A.A., sci acrobatico e tuffi dalle grandi altezze) e relative prove;
- incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordi di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- infortuni dell'assicurato procurati dallo stesso in stato di ebbrezza, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera in stato di ebbrezza una persona cui sia stato riscontrato un tasso alcolemico pari o superiore a 1 grammo per litro (g/l).
- malattie correlate al consumo prolungato e sistematico di sostanze alcoliche, nonché quelle conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili.

Art. 14.2 Esclusioni in caso di in caso di attivazione della garanzia da invalidità permanente

La garanzia è esclusa quando l'invalidità permanente è causata da:

- dolo del contraente o del beneficiario;
- reati dolosi commessi dall'assicurato o atti contro la sua persona da lui compiuti o consentiti;
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare, insurrezioni, sommosse o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile, ed l'invalidità avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'arrivo dell'assicurato in un Paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
- inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, armi nucleari, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione delle particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti;
- partecipazione a competizioni e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore, nonché pratica di sport estremi (es. scalata di roccia e accesso a ghiacciai oltre il 3° grado – Scala U.I.A.A., sci acrobatico, tuffi dalle grandi altezze) e relative prove;
- infortuni, malattie, malformazioni e stati psicologici in genere, anteriori alla data di conclusione del contratto;
- infortunio verificatosi sia in volo che a terra, in dipendenza di viaggi aerei compiuti sia come militare che come civile, fatta eccezione dei viaggi compiuti in qualità di passeggero su linee regolarmente istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea su aeromobili plurimotore autorizzati al volo di proprietà di ditte o di privati condotti da piloti professionisti, titolari di brevetto idoneo, con esclusione in tale ultima situazione, delle trasvolate oceaniche;
- infortuni dell'Assicurato procurati dallo stesso in stato di ebbrezza, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera in stato di ebbrezza una persona cui sia stato riscontrato un tasso alcolemico pari o superiore a 1 grammo per litro (g/l).
- malattie correlate al consumo prolungato e sistematico di sostanze alcoliche, nonché quelle conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili.

COME SI ASSICURA

Art. 15 Durata e limiti sottoscrittivi

Questo contratto prevede una durata compresa tra i 5 e i 30 anni.

Alla data di decorrenza l'età dell'assicurato e del contraente deve essere compresa tra 18 e 75 anni; a scadenza non può comunque superare l'80° anno. L'età considerata è, in ogni caso, l'età computabile.

Per assicurati con età computabile compresa tra i 25 e 59 anni, non possono essere sottoscritti contratti con durata pari a 5 anni e capitale assicurato inferiore o uguale a 50.000 euro.

All'assicurato viene richiesto di sottoporsi a proprie spese a visite mediche o ad accertamenti richiesti da ITAS Vita per certificare il proprio stato di salute quando si verifichi uno o più dei seguenti casi:

- se in fase di stipula l'assicurato ha un'età superiore o uguale a 65 anni;
- se il capitale complessivamente assicurato è superiore a 300.000 euro,
- se dalle informazioni rese dall'assicurato sul proprio stato di salute, risultano dei problemi sanitari.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro/Tariffe 6AC14 - 6AC1450

In caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto, questo si estingue e i premi pagati restano acquisiti da ITAS Vita.

Art. 16 Durata e limiti sottoscrittivi delle garanzie complementari

Art. 16.1 Durata e limiti sottoscrittivi della garanzia complementare caso morte da infortunio

La garanzia caso morte da infortunio ha la stessa durata scelta dal contraente per la garanzia principale. In ogni caso questa garanzia cessa al raggiungimento del 70° anno di età dell'assicurato.

Alla data di decorrenza l'età dell'assicurato deve essere compresa tra 18 e 65 anni.

Art. 16.2 Durata e limiti sottoscrittivi della garanzia complementare da invalidità permanente

La garanzia da invalidità permanente ha la stessa durata scelta dal contraente per la garanzia principale. In ogni caso questa garanzia cessa al raggiungimento del 65° anno di età dell'assicurato.

Alla data di decorrenza l'età dell'assicurato deve essere compresa tra 18 e 60 anni.

Art. 17 Premi

Il premio è determinato in relazione alle garanzie assicurate, al capitale assicurato iniziale definito dal contraente in fase di sottoscrizione, alla durata contrattuale e all'età dell'assicurato in fase di stipula. Influiscono inoltre lo stato di salute dell'assicurato, le attività professionali svolte e gli sport praticati. Questo contratto prevede un premio annuo e costante, che può essere frazionato, da versare anticipatamente ad ogni ricorrenza, per tutta la durata contrattuale e non oltre la morte dell'assicurato.

Il primo premio, anche ove sia previsto un frazionamento in più rate, è dovuto per intero.

Articolo 17.1 - Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza del versamento, costituisce, a partire da quest'ultima data, l'interruzione del pagamento dei premi. Con l'interruzione del pagamento dei premi, il contratto si risolve e i premi pagati restano acquisiti da ITAS Vita.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il contraente non può, in alcun caso, opporre che ITAS Vita non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Articolo 17.2 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto

Entro 12 mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi il contraente potrà richiedere, per iscritto, la riattivazione del contratto risolto.

La riattivazione è subordinata all'accettazione da parte di ITAS Vita, che si riserva la decisione sulla base dell'esito di eventuali nuovi accertamenti sanitari che potrebbe richiedere all'assicurato. Nel caso in cui ITAS Vita acconsenta alla riattivazione, è dovuto il versamento totale di tutte le rate di premio arretrate, aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e la data di riattivazione.

La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 17.3 Modalità di pagamento dei premi

Il premio deve essere pagato direttamente a ITAS Vita o all'intermediario con:

- assegno postale, assegno bancario o assegno circolare non trasferibili
- bonifico bancario
- S.D.D. (Sepa Direct Debit)
- bollettino c/c postale, vaglia postale o simili
- carte di credito o di debito.

È vietato pagare il premio in contanti, come da normativa di vigilanza.

Art. 18 Costi

Art. 18.1 Costi sul premio

La tariffa 6AC1450 è riservata ai Soci di ITAS Mutua e ai soggetti che sono già clienti di ITAS Vita. Questa presenta le stesse caratteristiche della tariffa 6AC14, ma prevede, alle stesse condizioni, dei costi inferiori. Per far fronte alle spese di emissione e di gestione del contratto, ITAS Vita applica questi costi:

Tipo di costi	Costi
Costo fisso applicato su ogni premio annuo (6AC14)	30,00 euro

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro/Tariffe 6AC14 - 6AC1450

Costo fisso applicato ai Soci su ogni premio annuo (6AC1450)	20,00 euro
Costi di caricamento applicato su ogni premio annuo al netto del costo fisso di cui sopra	15,0%
Interessi di frazionamento su premio annuo, costo variabile in funzione del frazionamento scelto	1,0%, semestrale 2,0%, trimestrale 3,0%, mensile

Art. 18.2 Costi per visite mediche

I costi delle visite mediche o degli accertamenti a cui l'assicurato si sottopone, o perché espressamente richiesto da ITAS Vita (vedi art. 15) o per l'eliminazione del periodo di carenza (vedi art. 13), sono interamente a suo carico.

Art. 19 Calcolo della prestazione aggiuntiva in caso di attivazione delle garanzie complementari

Se viene attivata la garanzia caso morte da infortunio, in aggiunta alla garanzia principale indicata all'art.10, viene liquidato ai beneficiari un ulteriore capitale pari ad euro 50.000.

Nel caso di infortunio mortale dovuto a investimento o comunque a incidente in occasione di guida o uso di mezzi di locomozione pubblici o privati abilitati alla circolazione stradale, il capitale aggiuntivo è pari a euro 100.000.

Esempio

Capitale assicurato: 100.000 euro

Capitale assicurato in caso di morte da infortunio: 150.000 euro (100.000 + 50.000)

Capitale assicurato in caso di morte da incidente stradale: 200.000 euro (100.000 + 100.000)

Se viene attivata la garanzia da invalidità permanente, viene liquidato ai beneficiari il capitale assicurato previsto per la garanzia principale.

Esempio

Capitale assicurato: 100.000 euro

Capitale assicurato in caso di invalidità permanente: 100.000 euro

A CHI E COME SI LIQUIDA

Art. 20 Beneficiari

Il contraente designa i beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata:

- dopo che il contraente e il beneficiario hanno dichiarato per iscritto a ITAS Vita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il beneficiario ha comunicato per iscritto a ITAS Vita di volersi avvalere del beneficio.

Se la designazione di beneficio non può essere revocata o modificata, le operazioni di recesso, pegno o vincolo di polizza, possono essere esercitate con l'assenso scritto di tutti i beneficiari.

La designazione dei beneficiari e le loro eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a ITAS Vita o disposte per testamento, purché la relativa clausola richiami la specifica polizza vita o attribuisca chiaramente le somme assicurate con tale polizza.

Qualora i beneficiari siano individuati in polizza o in apposita appendice di variazione con il generico riferimento agli eredi (siano essi legittimi o testamentari), ITAS Vita farà riferimento alle norme civilistiche o al testamento per l'individuazione corretta dei beneficiari. Nel caso in cui dovessero essere individuati più beneficiari, il capitale sarà suddiviso tra di essi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro/Tariffe 6AC14 - 6AC1450

dal testamento. La ripartizione non verrà effettuata in parti uguali solo nel caso in cui il contraente abbia indicato espressamente ed inequivocabilmente delle diverse modalità di ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali differenti criteri specifici di ripartizione delle prestazioni possono essere comunicati a ITAS Vita (recapiti art. 9) in qualsiasi momento o indicati nel testamento, purché la relativa clausola richiami la specifica polizza vita. Anche nel caso in cui in polizza siano designati più beneficiari espressamente individuati, il capitale sarà suddiviso tra di essi in parti uguali, salvo diversa ripartizione indicata in modo chiaro dal contraente in fase di stipula o con atto successivo.

ITAS Vita potrà incontrare maggiori difficoltà nella ricerca ed identificazione del/i beneficiari se indicati in maniera generica dal contraente.

Art. 20.1 Beneficiario in caso di attivazione della garanzia da invalidità permanente

Il beneficiario della prestazione in caso di riconosciuta invalidità permanente, è l'assicurato stesso.

Art. 21 Liquidazioni

Per corrispondere le prestazioni assicurate quando si verifica uno degli eventi previsti dal contratto, devono essere prima consegnati a ITAS Vita a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC a ITAS Vita o all'intermediario (recapiti art. 9) i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

Verificato l'obbligo di liquidazione, ITAS Vita mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti completi sottoelencati o dall'avvenuto riconoscimento dell'invalidità permanente. Nel caso in cui tale documentazione dovesse risultare incompleta, le tempistiche di liquidazione potrebbero allungarsi.

Dopo tale termine e a partire dal medesimo, vengono riconosciuti gli interessi legali a favore dei beneficiari.

Tutte le liquidazioni sono effettuate con bonifico bancario sul conto corrente dell'avente diritto.

Eseguita la liquidazione, il contratto si estingue e nulla è più dovuto da ITAS Vita.

Art. 22 Documenti richiesti

ITAS Vita richiede di acquisire la documentazione elencata nelle presenti condizioni, per disporre dei documenti necessari a verificare i presupposti per poter procedere con la liquidazione della prestazione assicurata.

Per questo si ricorda all'assicurato l'importanza di conservare la propria documentazione medico-sanitaria e di renderla disponibile al beneficiario. Ad ogni modo, ITAS Vita e il beneficiario collaborano in buona fede e fanno quanto in loro potere, tenendo conto anche del principio della vicinanza alla prova, per acquisire i documenti sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevante ai fini della liquidazione della prestazione.

La richiesta di acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) consente a ITAS Vita di individuare correttamente gli aventi diritto alla prestazione assicurata.

Art. 22.1 Liquidazione del capitale per la prestazione in caso di morte

Documenti che il beneficiario deve presentare:

- richiesta scritta (recapiti all'art. 9) firmata dai beneficiari, con copia di un loro documento valido di riconoscimento. Per agevolare la presentazione di questa comunicazione, ITAS Vita mette a disposizione un modulo di richiesta di pagamento nella sezione *In caso di sinistro – Cosa faccio* del sito internet www.gruppoitas.it e presso gli intermediari;
- certificato di morte dell'assicurato;
- in caso di designazione generica della figura dei beneficiari, quindi con riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da pubblico ufficiale in cui il beneficiario dichiara, per quanto a sua conoscenza, dopo aver compiuto ogni tentativo e quanto in suo potere per accertarlo, se l'assicurato ha lasciato o meno testamento e l'indicazione degli eredi legittimi o testamentari, le loro complete generalità e capacità di agire,
 - se c'è testamento, copia autentica;
- in caso di designazione nominativa dei beneficiari:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da pubblico ufficiale in cui il beneficiario dichiara, per quanto a sua conoscenza, dopo aver compiuto ogni tentativo e quanto in suo potere per accertarlo, se l'assicurato ha lasciato o meno testamento,

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro/Tariffe 6AC14 - 6AC1450

- se c'è testamento, copia autentica;
- relazione medica sulle cause e le circostanze della morte dell'assicurato, comprensiva di anamnesi remota riferita ai 5 anni precedenti alla stipula del contratto. Per agevolare la presentazione di questa relazione ITAS Vita mette a disposizione del beneficiario un modulo utilizzabile dal medico curante nella sezione *In caso di sinistro - Cosa faccio* del sito internet www.gruppoitas.it, e presso gli intermediari. ITAS Vita si riserva di chiedere ulteriori documenti sanitari nel caso in cui si rivelasse necessario e opportuno in considerazione di particolari esigenze istruttorie e liquidative reperire informazioni aggiuntive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificato necroscopico, cartelle cliniche, esami clinici, autopsia se eseguita, verbale dell'Autorità competente giunta sul luogo ed esito delle eventuali indagini disposte dall'autorità giudiziaria);
- in caso di beneficiari minori o incapaci o sottoposti ad amministrazione di sostegno: originale o copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, a favore del tutore/amministratore di sostegno, ad incassare le somme dovute con indicazione della destinazione dei fondi.
In questi casi ITAS Vita si esonera da ogni responsabilità per il pagamento e l'eventuale reimpiego delle somme stessa;
- in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso alla richiesta di liquidazione firmato dal creditore titolare del pegno o dal vincolatario;
- ITAS Vita si riserva di chiedere l'originale della polizza se il beneficiario intende far valere condizioni contrattuali diverse rispetto a quanto previsto nella documentazione di ITAS Vita o quando ITAS Vita stessa contesta l'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il beneficiario intende far valere;
- coordinate bancarie.

Il beneficiario può raccogliere e presentare direttamente la documentazione sanitaria o relativa alle cause del decesso o, se ha particolari difficoltà ad acquisirla, può delegare ITAS Vita a richiederla, nel rispetto della normativa sulla riservatezza. Sul sito internet www.gruppoitas.it di ITAS Vita, alla sezione *In caso di sinistro - Cosa faccio* o presso gli intermediari è disponibile una bozza di delega. In ogni caso il beneficiario consegnerà la documentazione medico-sanitaria di cui sopra, se la stessa è già in suo possesso.

ITAS Vita peraltro non si assume alcune responsabilità per la raccolta della documentazione medico-sanitaria, alla quale in ogni caso non rinuncia: pertanto, se ITAS Vita non riesce ad accedere alle informazioni e ai documenti necessari, il beneficiario dovrà attivarsi per ottenerli personalmente.

Le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Art. 23 Riconoscimento dell'invalidità permanente

Se si manifesta la condizione di invalidità permanente, l'assicurato deve farne denuncia a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC a ITAS Vita o all'intermediario (recapiti art. 9). La data di denuncia coincide con la data nella quale la comunicazione viene ricevuta.

Dalla data del timbro postale della raccomandata o dalla data di invio della posta elettronica certificata PEC di cui sopra, il contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione dell'assicurato per il quale è in corso l'accertamento dell'invalidità permanente, mentre ITAS Vita si impegna a mantenere in vigore la garanzia prestata. Se l'invalidità permanente viene riconosciuta, l'obbligo al pagamento del premio cessa definitivamente. Se invece l'invalidità permanente non viene riconosciuta, il contraente è tenuto a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia aumentati degli interessi legali.

ITAS Vita si impegna ad accertare l'invalidità entro 180 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Il decesso dell'assicurato che avvenga durante l'accertamento dell'invalidità permanente, ma prima che questa venga riconosciuta, equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità e, in questo caso, il capitale assicurato verrà liquidato agli eredi testamentari in parti uguali o, in mancanza, agli eredi legittimi dell'assicurato in parti uguali.

Riconosciuto lo stato di invalidità, ITAS Vita effettua la liquidazione del capitale assicurato entro i 30 giorni successivi. Eseguita la liquidazione, il contratto si estingue e nulla è più dovuto da ITAS Vita.

Art. 23.1 Liquidazione del capitale per la prestazione in caso di riconoscimento dell'invalidità permanente

Documenti che l'assicurato deve presentare:

- richiesta scritta (recapiti all'art. 9) sottoscritta dall'assicurato, con copia di un suo documento valido di riconoscimento e tesserino del codice fiscale;

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro/Tariffe 6AC14 - 6AC1450

- copia del certificato medico che attesti la condizione di invalidità permanente dell'assicurato, su apposito modulo redatto da ITAS Vita, disponibile nella sezione "In caso di sinistro – Cosa faccio" del sito internet www.gruppoitas.it e presso gli intermediari;
- certificato di esistenza in vita dell'assicurato da esibire prima di ogni pagamento; l'esistenza in vita può essere appurata direttamente dall'intermediario sulla base di un documento di riconoscimento valido, esibito dall'interessato;
- coordinate bancarie dell'assicurato;
- nel caso in cui il contraente sia persona diversa dall'assicurato, copia del suo documento di identità.

Il contraente e l'assicurato, su richiesta di ITAS Vita, pena la decadenza da ogni diritto legato alla prestazione per il caso di invalidità, sono obbligati a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta da ITAS Vita per gli accertamenti dello stato di invalidità dell'assicurato e a fornire tutte le prove che ITAS Vita ritiene opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro/Tariffe 6AC14 - 6AC1450

GLOSSARIO

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che è emesso insieme o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra ITAS Vita e il contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che riguardano la sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica indicata in polizza dal contraente; può coincidere o meno con il contraente e con l'assicurato e riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale assicurato

Capitale assicurato che può essere liquidato ai beneficiari al verificarsi dell'evento nel corso della durata contrattuale.

Caricamento

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali, amministrativi e gestionali di ITAS Vita

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni per le quali il contraente può cedere a terzi il contratto, così come darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Questi atti sono efficaci solo quando ITAS Vita, a seguito di comunicazione scritta del contraente, li annota sul contratto o su un'appendice. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudica l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Condizioni di assicurazione

Insieme delle condizioni che regolano il contratto di assicurazione.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna a pagare i premi a ITAS Vita.

Contratto di assicurazione sulla vita

Contratto con il quale ITAS Vita, a fronte del pagamento del premio, paga una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita quando si verifica un evento che riguarda la vita dell'assicurato.

Costi

Costi a carico del contraente che gravano sui premi versati o, quando previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite da ITAS Vita.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie diventano efficaci e in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Documento di polizza

Documento che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione.

Durata contrattuale

Arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative e quindi il contratto è in vigore.

Età computabile

Età in anni interi determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi e arrotondando per eccesso a un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro/Tariffe 6AC14 - 6AC1450

Infortunio

evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Infortunio mortale

Per infortunio mortale si intende il caso di morte causato direttamente ed esclusivamente da una lesione corporale, oggettivamente constatabile, subita accidentalmente e involontariamente dall'assicurato e prodotta da causa esterna, violenta e repentina, purché la morte sia avvenuta entro 6 mesi dall'infortunio stesso.

Intermediario

Soggetto che svolge a pagamento attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione, o presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Invalidità totale e permanente: per invalidità totale e permanente si intende il caso dell'assicurato che abbia definitivamente ed irrimediabilmente diminuito la propria capacità di esercizio di qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla professione svolta al momento del sinistro e a seguito di singolo infortunio o singola malattia. Questo infortunio o malattia devono essere non preesistenti alla stipula del contratto, indipendenti dalla volontà dell'assicurato ed oggettivamente accertabili. L'invalidità si intende totale e permanente se superiore ai due terzi (66%), secondo la tabella INAIL allegata al DPR 1124 del 30/06/1965.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Dal 2013 è succeduta a ISVAP.

Liquidazione

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta quando si verifica l'evento assicurato.

Perfezionamento dell'assicurazione

L'assicurazione **si perfeziona**, e quindi entra in vigore, se è pagato il premio unico:

- dalle 24 del giorno di stipula del contratto
- dalle 24 del giorno indicato sul documento di polizza come data di decorrenza, se successivo.

Premio versato

Importo che il contraente versa a ITAS Vita come pagamento delle prestazioni previste dal contratto.

Prestazione assicurata

Somma pagabile in forma di capitale che ITAS Vita garantisce al beneficiario quando si verifica l'evento assicurato.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, e dall'assicurato con il quale essi manifestano a ITAS Vita la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate.

Recesso

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della stipula del contratto.

Morte o decesso

Quando si verifica l'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

Stipula del contratto

Il contratto è stipulato nel momento in cui il contraente, dopo aver firmato la proposta, riceve da ITAS Vita il documento di polizza firmato o altra comunicazione scritta che ne attesta l'assenso.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro Decrescente/Tariffa 6AD07G

Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale decrescente annualmente di un importo costante pari a $1/n$ del capitale iniziale e a premio annuo costanti

Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari".

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro Decrescente/Tariffa 6AD07G

INDICE

NORME DI CARATTERE GENERALE	3
Art. 1 Stipula e perfezionamento del contratto	3
Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	3
Art. 3 Revoca della proposta	3
Art. 4 Diritto di recesso	3
Art. 5 Cessione, pegno e vincolo	3
Art. 6 Foro competente	3
Art. 7 Rinvio alle norme di legge	4
Art. 8 Tasse e imposte	4
Art. 9 Recapiti	4
COSA SI ASSICURA	4
Art. 10 Prestazione in caso di morte dell'assicurato	4
COSA NON SI ASSICURA	4
Art. 11 Esclusioni	4
Art. 12 Periodo di carenza	5
COME SI ASSICURA	5
Art. 13 Durata e limiti sottoscrittivi	5
Art. 14 Premi	6
Art. 15 Costi	6
A CHI E COME SI LIQUIDA	6
Art. 16 Beneficiari	7
Art. 17 Liquidazioni	7
Art. 18 Documenti richiesti	7
GLOSSARIO	9

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Stipula e perfezionamento del contratto

Il contratto è stipulato nel momento in cui il contraente, dopo aver firmato la proposta, riceve da parte di ITAS Vita il documento di polizza firmato o altra comunicazione scritta che attesta l'assenso di ITAS Vita.

L'assicurazione si perfeziona, e quindi entra in vigore, se è pagato il premio:

- dalle 24 del giorno di stipula del contratto
- dalle 24 del giorno indicato sul documento di polizza come data di decorrenza, se successivo.

Ai fini della stipula del contratto, contraente ed assicurato devono essere entrambi domiciliati e residenti in Italia.

Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato relative alle circostanze del rischio devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze in merito a circostanze tali che, se ITAS Vita avesse conosciuto lo stato vero delle cose, non avrebbe assunto il rischio o non alle stesse condizioni, ITAS Vita stessa si riserva:

- quando esiste dolo o colpa grave, di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o, se il sinistro è già avvenuto, di rifiutarsi di liquidare (ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile);
- quando non esiste dolo o colpa grave, di recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre la somma da liquidare (ai sensi dell'art. 1893 del Codice Civile);

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 2.1 Dichiarazioni in corso di contratto

In corso di contratto **il contraente ha l'obbligo di comunicare a ITAS Vita eventuali cambiamenti di professione o di attività sportiva dell'assicurato**, che possano comportare un aggravamento del rischio (artt. 1898 e 1926 del Codice Civile), con raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC da inviare al proprio intermediario o alla sede di ITAS Vita (recapiti all'art. 9).

Art. 3 Revoca della proposta

Prima della stipula del contratto, **il contraente può sempre revocare la proposta di assicurazione**, con raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC da inviare al proprio intermediario o alla sede di ITAS Vita (recapiti all'art. 9). L'originale della proposta dovrà essere recapitato alla sede di ITAS Vita.

Art. 4 Diritto di recesso

Il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla stipula, con raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC (recapiti all'art. 9).

L'originale di polizza, eventuali appendici e, in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso al recesso firmato dal creditore titolare del pegno o dal vincolatario, dovranno essere recapitati alla sede di ITAS Vita.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione che deriva dal contratto con decorrenza dalle 24 del giorno di inoltro della comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, ITAS Vita rimborsa al contraente l'intero premio eventualmente pagato, al netto della parte di premio relativa al rischio corso per il periodo nel quale l'assicurazione è stata in vigore.

Art. 5 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, può darlo in pegno o vincolare le somme assicurate.

Questi atti diventano efficaci solo quando ITAS Vita li annota sull'originale del documento di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di liquidazione delle prestazioni assicurate richiedono l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Art. 6 Foro competente

Per le controversie relative a questo contratto è competente l'autorità giudiziaria italiana del luogo della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o dei loro aventi diritto.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro Decrescente/Tariffa 6AD07G

Art. 7 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le leggi italiane.

Art. 8 Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del contraente, dei beneficiari o dei loro aventi diritto.

Art. 9 Recapiti

Le comunicazioni possono essere inviate al proprio intermediario o alla sede di ITAS Vita all'indirizzo Piazza delle Donne Lavoratrici nr. 2, 38122 Trento - o a mezzo posta elettronica certificata PEC a itas.vita@pec-gruppoitas.it.

COSA SI ASSICURA

Art. 10 Prestazione in caso di morte dell'assicurato

In caso di morte dell'assicurato nel corso del contratto, ITAS Vita si impegna a liquidare ai beneficiari un capitale, che diminuisce annualmente in maniera costante.

Il capitale assicurato viene quindi calcolato sottraendo al capitale iniziale il risultato ottenuto del capitale iniziale diviso per il numero degli anni della durata contrattuale e moltiplicato per quanti saranno gli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza della morte dell'assicurato.

Esempio

Capitale assicurato iniziale: 100.000 euro

Durata: 10 anni

Formula decrescenza: capitale assicurato - (capitale assicurato/durata*durata anni trascorsi)

Capitale assicurato dopo il 1° anno: $100.000 - (100.000/10*1) = \mathbf{90.000 \text{ euro}}$

Capitale assicurato dopo il 2° anno: $100.000 - (100.000/10*2) = \mathbf{80.000 \text{ euro}}$

Capitale assicurato dopo il 9° anno (ultimo anno di copertura): $100.000 - (100.000/10*9) = \mathbf{10.000 \text{ euro}}$

Il capitale assicurato iniziale non può essere inferiore a 15.000 euro e viene definito dal contraente in fase di sottoscrizione.

Nel caso di morte per uno dei casi oggetto di esclusione dalla garanzia elencati all'art. 11 o durante il periodo di carenza (vedi art. 12), se il premio è stato pagato regolarmente, ITAS Vita liquida ai beneficiari un importo pari alla somma dei premi pagati.

COSA NON SI ASSICURA

Art. 11 Esclusioni

È **esclusa dalla garanzia** la morte causata da:

- dolo del contraente o del beneficiario;
- partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare, insurrezioni, sommosse o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile, ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'arrivo dell'assicurato in un Paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
- armi nucleari, trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro Decrescente/Tariffa 6AD07G

- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'assicurato è privo di abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente/brevetto scaduti, ma a condizione che l'assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti del rinnovo;
- partecipazione a competizioni e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore, nonché pratica di sport estremi (es. scalata di roccia e accesso a ghiacciai oltre il 3° grado – Scala U.I.A.A., sci acrobatico, tuffi dalle grandi altezze) e relative prove;
- incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;
- infortuni dell'assicurato procurati dallo stesso in stato di ebbrezza, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera in stato di ebbrezza una persona cui sia stato riscontrato un tasso alcolemico pari o superiore a 1 grammo per litro (g/l);
- malattie correlate al consumo prolungato e sistematico di sostanze alcoliche, nonché quelle conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili.

Art. 12 Periodo di carenza

La garanzia non opera per i primi 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione. Questo periodo di non copertura viene denominato periodo di carenza. Solo in caso di morte dovuta a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il suddetto periodo di carenza viene esteso a 5 anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione, oppure a 7 anni nel caso in cui l'assicurato si sia rifiutato di effettuare gli esami richiesti da ITAS Vita necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV odi sieropositività.

ITAS Vita garantisce la liquidazione del capitale assicurato anche durante il periodo di carenza, esclusivamente nel caso in cui la morte avvenga per una delle seguenti cause, e purché queste si verifichino dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione:

- una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- shock anafilattico;
- infortunio, inteso come l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

La copertura può invece essere immediata, e quindi non viene applicato il periodo di carenza, se l'assicurato si sottopone a visita medica e ad ulteriori eventuali accertamenti sanitari richiesti da ITAS Vita.

Nel caso in cui il contratto fosse stipulato in sostituzione di uno o più contratti già in essere, con esplicita indicazione di tale circostanza nel documento di polizza, quanto riportato negli artt. 11 e 12 viene applicato tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento delle assicurazioni sostituite.

Nel caso in cui il capitale assicurato del nuovo contratto fosse superiore rispetto al capitale assicurato dal contratto in sostituzione, il periodo di carenza viene applicato solo alla parte di capitale eccedente.

COME SI ASSICURA

Art. 13 Durata e limiti sottoscrittivi

Questo contratto prevede una durata, compresa tra 1 e i 30 anni.

Alla data di decorrenza l'età dell'assicurato e del contraente deve essere compresa tra 18 e 79 anni; a scadenza non può comunque superare l'80° anno. L'età considerata è, in ogni caso, l'età computabile.

All'assicurato viene richiesto di sottoporsi a proprie spese a visite mediche o ad accertamenti richiesti da ITAS Vita per certificare il proprio stato di salute quando si verifichi uno o più dei seguenti casi:

- se in fase di stipula l'assicurato ha un'età superiore o uguale a 65 anni;
- se il capitale complessivamente assicurato è superiore a 300.000 euro,
- se dalle informazioni rese dall'assicurato sul proprio stato di salute, risultano dei problemi sanitari.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro Decrescente/Tariffa 6AD07G

In caso di vita dell'assicurato alla scadenza del contratto, questo si estingue e i premi pagati restano acquisiti da ITAS Vita.

Art. 14 Premi

Il premio è determinato in relazione al capitale assicurato iniziale definito dal contraente in fase di sottoscrizione, alla durata contrattuale e all'età dell'assicurato in fase di stipula. Influiscono inoltre lo stato di salute dell'assicurato, le attività professionali svolte e gli sport praticati. Questo contratto prevede un premio annuo e costante, che può essere frazionato, da versare anticipatamente ad ogni ricorrenza, per tutta la durata contrattuale e non oltre la morte dell'assicurato.

Il primo premio, anche ove sia previsto un frazionamento in più rate, è dovuto per intero.

Articolo 14.1 - Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza del versamento, costituisce, a partire da quest'ultima data, l'interruzione del pagamento dei premi. Con l'interruzione del pagamento dei premi, il contratto si risolve e i premi pagati restano acquisiti da ITAS Vita.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il contraente non può, in alcun caso, opporre che ITAS Vita non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Articolo 14.2 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto

Entro 12 mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi il contraente potrà richiedere, per iscritto, la riattivazione del contratto risolto.

La riattivazione è subordinata all'accettazione da parte di ITAS Vita, che si riserva la decisione sulla base dell'esito di eventuali nuovi accertamenti sanitari che potrebbe richiedere all'assicurato.

Nel caso in cui ITAS Vita acconsenta alla riattivazione, è dovuto il versamento totale di tutte le rate di premio arretrate, aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e la data di riattivazione.

La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 14.3 Modalità di pagamento dei premi

Il premio deve essere pagato direttamente a ITAS Vita o all'intermediario con:

- assegno postale, assegno bancario o assegno circolare non trasferibili
- bonifico bancario
- S.D.D. (Sepa Direct Debit)
- bollettino c/c postale, vaglia postale o simili
- carte di credito o di debito.

È vietato pagare il premio in contanti, come da normativa di vigilanza.

Art. 15 Costi

Art. 15.1 Costi sul premio

Per far fronte alle spese di emissione e di gestione del contratto, ITAS Vita applica questi costi:

Tipo di costi	Costi
Costo fisso applicato su ogni premio annuo	25,00 euro
Costi di caricamento applicato su ogni premio annuo al netto del costo fisso di cui sopra	12,0%
Interessi di frazionamento su premio annuo, costo variabile in funzione del frazionamento scelto	1,0%, semestrale 2,0%, trimestrale 3,0%, mensile

Art. 15.2 Costi per visite mediche

I costi delle visite mediche o degli accertamenti a cui l'assicurato si sottopone, o perché espressamente richiesto da ITAS Vita (vedi art. 13) o per l'eliminazione del periodo di carenza (vedi art. 12), sono interamente a suo carico.

A CHI E COME SI LIQUIDA

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro Decrescente/Tariffa 6AD07G

Art. 16 Beneficiari

Il contraente designa i beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata:

- dopo che il contraente e il beneficiario hanno dichiarato per iscritto a ITAS Vita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il beneficiario ha comunicato per iscritto a ITAS Vita di volersi avvalere del beneficio.

Se la designazione di beneficio non può essere revocata o modificata, le operazioni di recesso, pegno o vincolo di polizza, possono essere esercitate con l'assenso scritto di tutti i beneficiari.

La designazione dei beneficiari e le loro eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a ITAS Vita o disposte per testamento, purché la relativa clausola richiami la specifica polizza vita o attribuisca chiaramente le somme assicurate con tale polizza.

Qualora i beneficiari siano individuati in polizza o in apposita appendice di variazione con il generico riferimento agli eredi (siano essi legittimi o testamentari), ITAS Vita farà riferimento alle norme civilistiche o al testamento per l'individuazione corretta dei beneficiari. Nel caso in cui dovessero essere individuati più beneficiari, il capitale sarà suddiviso tra di essi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o dal testamento. La ripartizione non verrà effettuata in parti uguali solo nel caso in cui il contraente abbia indicato espressamente ed inequivocabilmente delle diverse modalità di ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali differenti criteri specifici di ripartizione delle prestazioni possono essere comunicati a ITAS Vita (recapiti art. 9) in qualsiasi momento o indicati nel testamento, purché la relativa clausola richiami la specifica polizza vita. Anche nel caso in cui in polizza siano designati più beneficiari espressamente individuati, il capitale sarà suddiviso tra di essi in parti uguali, salvo diversa ripartizione indicata in modo chiaro dal contraente in fase di stipula o con atto successivo.

ITAS Vita potrà incontrare maggiori difficoltà nella ricerca ed identificazione del/i beneficiari se indicati in maniera generica dal contraente.

Art. 17 Liquidazioni

Per corrispondere la prestazione assicurata quando si verifica l'evento previsto dal contratto, devono essere prima consegnati a ITAS Vita a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC a ITAS Vita o all'intermediario (recapiti art. 9) i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

Verificato l'obbligo di liquidazione, ITAS Vita mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti completi sottoelencati. Nel caso in cui tale documentazione dovesse risultare incompleta, le tempistiche di liquidazione potrebbero allungarsi.

Dopo tale termine e a partire dal medesimo, vengono riconosciuti gli interessi legali a favore dei beneficiari. Tutte le liquidazioni sono effettuate con bonifico bancario sul conto corrente dell'avente diritto.

Eseguita la liquidazione, il contratto si estingue e nulla è più dovuto da ITAS Vita.

Art. 18 Documenti richiesti

ITAS Vita richiede di acquisire la documentazione elencata negli articoli successivi, per disporre dei documenti necessari a verificare i presupposti per poter procedere con la liquidazione della prestazione assicurata.

Per questo si ricorda all'assicurato l'importanza di conservare la propria documentazione medico-sanitaria e di renderla disponibile al beneficiario. Ad ogni modo, ITAS Vita e il beneficiario collaborano in buona fede e fanno quanto in loro potere, tenendo conto anche del principio della vicinanza alla prova, per acquisire i documenti sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevante ai fini della liquidazione della prestazione.

La richiesta di acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) consente a ITAS Vita di individuare correttamente gli aventi diritto alla prestazione assicurata.

Art. 18.1 Liquidazione del capitale per la prestazione in caso di morte

Documenti che il beneficiario deve presentare:

- richiesta scritta (recapiti all'art. 9) firmata dai beneficiari, con copia di un loro documento valido di riconoscimento. Per agevolare la presentazione di questa comunicazione, ITAS Vita mette a disposizione un

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro Decrescente/Tariffa 6AD07G

modulo di richiesta di pagamento nella sezione *In caso di sinistro – Cosa faccio* del sito internet www.gruppoitas.it e presso gli intermediari;

- certificato di morte dell'assicurato;
- in caso di designazione generica della figura dei beneficiari, quindi con riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da pubblico ufficiale in cui il beneficiario dichiara, per quanto a sua conoscenza, dopo aver compiuto ogni tentativo e quanto in suo potere per accertarlo, se l'assicurato ha lasciato o meno testamento e l'indicazione degli eredi legittimi o testamentari, le loro complete generalità e capacità di agire;
 - se c'è testamento, copia autentica;
- in caso di designazione nominativa dei beneficiari:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da pubblico ufficiale in cui il beneficiario dichiara, per quanto a sua conoscenza, dopo aver compiuto ogni tentativo e quanto in suo potere per accertarlo, se l'assicurato ha lasciato o meno testamento
 - se c'è testamento, copia autentica;
- relazione medica sulle cause e le circostanze della morte dell'assicurato, comprensiva di anamnesi remota riferita ai 5 anni precedenti alla stipula del contratto. Per agevolare la presentazione di questa relazione ITAS Vita mette a disposizione del beneficiario un modulo utilizzabile dal medico curante nella sezione *In caso di sinistro – Cosa faccio* del sito internet www.gruppoitas.it, e presso gli intermediari. ITAS Vita si riserva di chiedere ulteriori documenti sanitari nel caso in cui si rivelasse necessario e opportuno in considerazione di particolari esigenze istruttorie e liquidative reperire informazioni aggiuntive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificato necroscopico, cartelle cliniche, esami clinici, autopsia se eseguita, verbale dell'Autorità competente giunta sul luogo ed esito delle eventuali indagini disposte dall'autorità giudiziaria);
- in caso di beneficiari minori o incapaci o sottoposti ad amministrazione di sostegno: originale o copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, a favore del tutore/amministratore di sostegno, ad incassare le somme dovute con indicazione della destinazione dei fondi.
In questi casi ITAS Vita si esonera da ogni responsabilità per il pagamento e l'eventuale reimpiego delle somme stessa;
- in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso alla richiesta di liquidazione firmato dal creditore titolare del pegno o dal vincolatario;
- ITAS Vita si riserva di chiedere l'originale della polizza se il beneficiario intende far valere condizioni contrattuali diverse rispetto a quanto previsto nella documentazione di ITAS Vita o quando ITAS Vita stessa contesta l'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il beneficiario intende far valere;
- coordinate bancarie.

Il beneficiario può raccogliere e presentare direttamente la documentazione sanitaria o relativa alle cause del decesso o, se ha particolari difficoltà ad acquisirla, può delegare ITAS Vita a richiederla, nel rispetto della normativa sulla riservatezza. Sul sito internet www.gruppoitas.it di ITAS Vita, alla sezione *In caso di sinistro – Cosa faccio* o presso gli intermediari è disponibile una bozza di delega. In ogni caso il beneficiario consegnerà la documentazione medico-sanitaria di cui sopra, se la stessa è già in suo possesso.

ITAS Vita peraltro non si assume alcune responsabilità per la raccolta della documentazione medico-sanitaria, alla quale in ogni caso non rinuncia: pertanto, se ITAS Vita non riesce ad accedere alle informazioni e ai documenti necessari, il beneficiario dovrà attivarsi per ottenerli personalmente.

Le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro Decrescente/Tariffa 6AD07G

GLOSSARIO

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che è emesso insieme o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra ITAS Vita e il contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che riguardano la sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica indicata in polizza dal contraente; può coincidere o meno con il contraente e con l'assicurato e riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale assicurato

Capitale assicurato che può essere liquidato ai beneficiari al verificarsi dell'evento nel corso della durata contrattuale.

Caricamento

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali, amministrativi e gestionali di ITAS Vita

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni per le quali il contraente può cedere a terzi il contratto, così come darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Questi atti sono efficaci solo quando ITAS Vita, a seguito di comunicazione scritta del contraente, li annota sul contratto o su un'appendice. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudica l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Condizioni di assicurazione

Insieme delle condizioni che regolano il contratto di assicurazione.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna a pagare i premi a ITAS Vita.

Contratto di assicurazione sulla vita

Contratto con il quale ITAS Vita, a fronte del pagamento del premio, paga una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita quando si verifica un evento che riguarda la vita dell'assicurato.

Costi

Costi a carico del contraente che gravano sui premi versati o, quando previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite da ITAS Vita.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie diventano efficaci e in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Documento di polizza

Documento che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione.

Durata contrattuale

Arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative e quindi il contratto è in vigore.

Età computabile

Età in anni interi determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi e arrotondando per eccesso a un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro Decrescente/Tariffa 6AD07G

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

Intermediario

Soggetto che svolge a pagamento attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione, o presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Dal 2013 è succeduta a ISVAP.

Liquidazione

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta quando si verifica l'evento assicurato.

Perfezionamento dell'assicurazione

L'assicurazione **si perfeziona**, e quindi entra in vigore, se è pagato il premio unico:

- dalle 24 del giorno di stipula del contratto
- dalle 24 del giorno indicato sul documento di polizza come data di decorrenza, se successivo.

Premio versato

Importo che il contraente versa a ITAS Vita come pagamento delle prestazioni previste dal contratto.

Prestazione assicurata

Somma pagabile in forma di capitale che ITAS Vita garantisce al beneficiario quando si verifica l'evento assicurato.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, e dall'assicurato con il quale essi manifestano a ITAS Vita la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate.

Recesso

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della stipula del contratto.

Morte o decesso

Quando si verifica l'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

Stipula del contratto

Il contratto è stipulato nel momento in cui il contraente, dopo aver firmato la proposta, riceve da ITAS Vita il documento di polizza firmato o altra comunicazione scritta che ne attesta l'assenso.



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro Monoannuale/Tariffe 6U07AG – 6U0750

Assicurazione temporanea in caso di morte a capitale costante e a premio unico

Queste condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le linee guida "Contratti semplici e chiari".

INDICE

NORME DI CARATTERE GENERALE	3
Art. 1 Stipula e perfezionamento del contratto	3
Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	3
Art. 3 Revoca della proposta	3
Art. 4 Diritto di recesso	3
Art. 5 Cessione, pegno e vincolo	3
Art. 6 Foro competente	3
Art. 7 Rinvio alle norme di legge	4
Art. 8 Tasse e imposte	4
Art. 9 Recapiti	4
COSA SI ASSICURA	4
Art. 10 Prestazione in caso di morte dell'assicurato	4
Art. 11 Prestazione aggiuntiva in caso di attivazione delle garanzie complementari	4
COSA NON SI ASSICURA	4
Art. 12 Esclusioni	4
Art. 13 Periodo di carenza	5
Art. 14 Esclusioni in caso di attivazione delle garanzie complementari	5
COME SI ASSICURA	6
Art. 15 Durata e limiti sottoscrittivi	6
Art. 16 Durata e limiti sottoscrittivi delle garanzie complementari	7
Art. 17 Premi	7
Art. 18 Costi	7
Art. 19 Calcolo della prestazione aggiuntiva in caso di attivazione delle garanzie complementari	8
A CHI E COME SI LIQUIDA	8
Art. 20 Beneficiari	8
Art. 21 Liquidazioni	9
Art. 22 Documenti richiesti	9
GLOSSARIO	12

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art. 1 Stipula e perfezionamento del contratto

Il contratto è stipulato nel momento in cui il contraente, dopo aver firmato la proposta, riceve da parte di ITAS Vita il documento di polizza firmato o altra comunicazione scritta che attesta l'assenso di ITAS Vita.

L'assicurazione si perfeziona, e quindi entra in vigore, se è pagato il premio:

- dalle 24 del giorno di stipula del contratto
- dalle 24 del giorno indicato sul documento di polizza come data di decorrenza, se successivo.

Ai fini della stipula del contratto, contraente ed assicurato devono essere entrambi domiciliati e residenti in Italia.

Art. 2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato relative alle circostanze del rischio devono essere veritiere, esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze in merito a circostanze tali che, se ITAS Vita avesse conosciuto lo stato vero delle cose, non avrebbe assunto il rischio o non alle stesse condizioni, ITAS Vita stessa si riserva:

- quando esiste dolo o colpa grave, di contestare la validità del contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o, se il sinistro è già avvenuto, di rifiutarsi di liquidare (ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile);
- quando non esiste dolo o colpa grave, di recedere dal contratto entro 3 mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza o, se è già avvenuto il sinistro, di ridurre la somma da liquidare (ai sensi dell'art. 1893 del Codice Civile);

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.

Art. 2.1 Dichiarazioni in corso di contratto

In corso di contratto **il contraente ha l'obbligo di comunicare a ITAS Vita eventuali cambiamenti di professione o di attività sportiva dell'assicurato**, che possano comportare un aggravamento del rischio (artt. 1898 e 1926 del Codice Civile), con raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC da inviare al proprio intermediario o alla sede di ITAS Vita (recapiti all'art. 9).

Art. 3 Revoca della proposta

Prima della stipula del contratto, **il contraente può sempre revocare la proposta di assicurazione**, con raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC da inviare al proprio intermediario o alla sede di ITAS Vita (recapiti all'art. 9). L'originale della proposta dovrà essere recapitato alla sede di ITAS Vita.

Art. 4 Diritto di recesso

Il contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla stipula, con raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC (recapiti all'art. 9).

L'originale di polizza, eventuali appendici e, in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso al recesso firmato dal creditore titolare del pegno o dal vincolatario, dovranno essere recapitati alla sede di ITAS Vita.

Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione che deriva dal contratto con decorrenza dalle 24 del giorno di inoltro della comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, ITAS Vita rimborsa al contraente l'intero premio eventualmente pagato, al netto della parte di premio relativa al rischio corso per il periodo nel quale l'assicurazione è stata in vigore.

Art. 5 Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, può darlo in pegno o vincolare le somme assicurate.

Questi atti diventano efficaci solo quando ITAS Vita li annota sull'originale del documento di polizza o su appendice.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e di liquidazione delle prestazioni assicurate richiedono l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Art. 6 Foro competente

Per le controversie relative a questo contratto è competente l'autorità giudiziaria italiana del luogo della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o dei loro aventi diritto.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro Monoannuale/Tariffe 6U07AG – 6U0750

Art. 7 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato dal contratto, valgono le leggi italiane.

Art. 8 Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del contraente, dei beneficiari o dei loro aventi diritto.

Art. 9 Recapiti

Le comunicazioni possono essere inviate al proprio intermediario o alla sede di ITAS Vita all'indirizzo Piazza delle Donne Lavoratrici nr. 2, 38122 Trento - o a mezzo posta elettronica certificata PEC a itas.vita@pec-gruppoitas.it.

COSA SI ASSICURA

Art. 10 Prestazione in caso di morte dell'assicurato

In caso di morte dell'assicurato nel corso del contratto, ITAS Vita si impegna a liquidare ai beneficiari il capitale assicurato. Questa garanzia viene definita garanzia principale.

Il capitale assicurato viene definito dal contraente in fase di sottoscrizione ed è costante per la durata del contratto. Il capitale assicurato non può essere inferiore a 15.000 euro.

Nel caso di morte per uno dei casi oggetto di esclusione dalla garanzia elencati all'art. 12 o durante il periodo di carenza (vedi art. 13), se il premio è stato pagato regolarmente, ITAS Vita liquida ai beneficiari un importo pari alla somma dei premi pagati, al netto di eventuali premi per le garanzie complementari.

Art. 11 Prestazione aggiuntiva in caso di attivazione delle garanzie complementari

Al momento della stipula del contratto, il contraente può decidere di acquistare in modo facoltativo, una o entrambe, le seguenti garanzie complementari:

- garanzia caso morte da infortunio
- garanzia da invalidità permanente

Nel caso di morte da infortunio o invalidità per uno dei casi oggetto di esclusione dalla garanzia elencati all'art. 14, se il premio è stato pagato regolarmente, ITAS Vita liquida ai beneficiari un importo pari alla somma dei premi pagati per la copertura della garanzia complementare.

COSA NON SI ASSICURA

Art. 12 Esclusioni

È esclusa dalla garanzia la morte causata da:

- dolo del contraente o del beneficiario;
- partecipazione attiva dell'assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare, insurrezioni, sommosse o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile, ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'arrivo dell'assicurato in un Paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
- armi nucleari, trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'assicurato è privo di abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente/brevetto scaduti, ma a condizione che l'assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti del rinnovo;
- partecipazione a competizioni e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore, nonché pratica di sport estremi (es. scalata di roccia e accesso a ghiacciai oltre il 3° grado – Scala U.I.A.A., sci acrobatico, tuffi dalle grandi altezze) e relative prove;

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro Monoannuale/Tariffe 6U07AG – 6U0750

- incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;
- infortuni dell'assicurato procurati dallo stesso in stato di ebbrezza, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera in stato di ebbrezza una persona cui sia stato riscontrato un tasso alcolemico pari o superiore a 1 grammo per litro (g/l);
- malattie correlate al consumo prolungato e sistematico di sostanze alcoliche, nonché quelle conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili.

Art. 13 Periodo di carenza

La garanzia non opera per i primi 6 mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione. Questo periodo di non copertura viene denominato periodo di carenza. Solo in caso di morte dovuta a sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) ovvero ad altra patologia ad essa collegata, il suddetto periodo di carenza viene esteso a 5 anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione, oppure a 7 anni nel caso in cui l'assicurato si sia rifiutato di effettuare gli esami richiesti da ITAS Vita necessari ad accertare l'eventuale stato di malattia da HIV od sieropositività.

ITAS Vita garantisce la liquidazione del capitale assicurato anche durante il periodo di carenza, esclusivamente nel caso in cui la morte avvenga per una delle seguenti cause, e purché queste si verifichino dopo l'entrata in vigore dell'assicurazione:

- una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
- shock anafilattico;
- infortunio, inteso come l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

La copertura può invece essere immediata, e quindi non viene applicato il periodo di carenza, se l'assicurato si sottopone a visita medica e ad ulteriori eventuali accertamenti sanitari richiesti da ITAS Vita.

Nel caso in cui il contratto fosse stipulato in sostituzione di uno o più contratti già in essere, con esplicita indicazione di tale circostanza nel documento di polizza, quanto riportato negli artt. 12, 13 e 14, viene applicato tenendo conto dell'entità, forma e durata effettiva, a partire dalle rispettive date di perfezionamento delle assicurazioni sostituite.

Nel caso in cui il capitale assicurato del nuovo contratto fosse superiore rispetto al capitale assicurato dal contratto in sostituzione, il periodo di carenza viene applicato solo alla parte di capitale eccedente.

Art. 14 Esclusioni in caso di attivazione delle garanzie complementari

Art. 14.1 Esclusioni in caso di attivazione della garanzia caso morte da infortunio

La garanzia è esclusa quando la morte è causata da:

- inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, armi nucleari, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione delle particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti;
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare, insurrezioni, sommosse o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile, ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'arrivo dell'assicurato in un Paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
- dolo del contraente o del beneficiario;
- reati dolosi commessi dall'assicurato o atti contro la sua persona da lui compiuti o consentiti;
- lesioni di qualsiasi genere dipendenti da cure praticate non in rapporto ad un infortunio;
- guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'assicurato è privo di abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente/brevetto scaduti ma a condizione che l'assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro Monoannuale/Tariffe 6U07AG – 6U0750

- partecipazioni a competizioni e relativi allenamenti con qualsiasi mezzo a motore, nonché pratica di sport estremi (es. scalata di roccia e accesso a ghiacciai oltre il 3° grado – scala U.I.A.A., sci acrobatico e tuffi dalle grandi altezze) e relative prove;
- incidente di volo, se l'assicurato viaggia a bordi di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo;
- infortuni dell'assicurato procurati dallo stesso in stato di ebbrezza, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera in stato di ebbrezza una persona cui sia stato riscontrato un tasso alcolemico pari o superiore a 1 grammo per litro (g/l).
- malattie correlate al consumo prolungato e sistematico di sostanze alcoliche, nonché quelle conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili.

Art. 14.2 Esclusioni in caso di attivazione della garanzia da invalidità permanente

La garanzia è esclusa quando l'invalidità permanente è causata da:

- dolo del contraente o del beneficiario;
- reati dolosi commessi dall'assicurato o atti contro la sua persona da lui compiuti o consentiti;
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare, insurrezioni, sommosse o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile, ed l'invalidità avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'arrivo dell'assicurato in un Paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
- inondazioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, armi nucleari, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione delle particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti;
- partecipazione a competizioni e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore, nonché pratica di sport estremi (es. scalata di roccia e accesso a ghiacciai oltre il 3° grado – Scala U.I.A.A., sci acrobatico, tuffi dalle grandi altezze) e relative prove;
- infortuni, malattie, malformazioni e stati psicologici in genere, anteriori alla data di conclusione del contratto;
- infortunio verificatosi sia in volo che a terra, in dipendenza di viaggi aerei compiuti sia come militare che come civile, fatta eccezione dei viaggi compiuti in qualità di passeggero su linee regolarmente istituite per il pubblico esercizio della navigazione aerea su aeromobili plurimotore autorizzati al volo di proprietà di ditte o di privati condotti da piloti professionisti, titolari di brevetto idoneo, con esclusione in tale ultima situazione, delle trasvolate oceaniche;
- infortuni dell'Assicurato procurati dallo stesso in stato di ebbrezza, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera in stato di ebbrezza una persona cui sia stato riscontrato un tasso alcolemico pari o superiore a 1 grammo per litro (g/l).
- malattie correlate al consumo prolungato e sistematico di sostanze alcoliche, nonché quelle conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili.

COME SI ASSICURA

Art. 15 Durata e limiti sottoscrittivi

Questo contratto prevede una durata annuale, con rinnovo automatico per ogni anno successivo, fino ad un massimo di 30 anni e comunque non oltre l'80° anno di età dell'assicurato.

Alla data di decorrenza l'età dell'assicurato e del contraente deve essere compresa tra 18 e 79 anni; non può comunque essere rinnovato oltre l'80° anno. L'età considerata è, in ogni caso, l'età computabile.

All'assicurato viene richiesto di sottoporsi a proprie spese a visite mediche o ad accertamenti richiesti da ITAS Vita per certificare il proprio stato di salute quando si verifichi uno o più dei seguenti casi:

- se in fase di stipula l'assicurato ha un'età superiore o uguale a 65 anni;
- se il capitale complessivamente assicurato è superiore a 300.000 euro,
- se dalle informazioni rese dall'assicurato sul proprio stato di salute, risultano dei problemi sanitari.

In caso di vita dell'assicurato quando il contratto non risulta più rinnovabile per i limiti sopra indicati, questo si estingue e i premi pagati restano acquisiti da ITAS Vita.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro Monoannuale/Tariffe 6U07AG – 6U0750

Art. 16 Durata e limiti sottoscrittivi delle garanzie complementari

Art. 16.1 Durata e limiti sottoscrittivi della garanzia complementare caso morte da infortunio

La garanzia caso morte da infortunio ha una durata annuale con rinnovo automatico per ogni anno successivo, ma non oltre il raggiungimento del 70° anno di età dell'assicurato.

Art. 16.2 Durata e limiti sottoscrittivi della garanzia complementare da invalidità permanente

La garanzia da invalidità permanente ha una durata annuale con rinnovo automatico per ogni anno successivo, ma non oltre il raggiungimento del 65° anno di età dell'assicurato.

Art. 17 Premi

Il premio è determinato anno per anno in relazione all'ammontare delle garanzie assicurate, al capitale assicurato iniziale definito dal contraente in fase di sottoscrizione e all'aumentare dell'età dell'assicurato. Influiscono inoltre lo stato di salute dell'assicurato, le attività professionali svolte e gli sport praticati.

Il premio pertanto cresce ogni anno in relazione all'aumento dell'età dell'assicurato, che incide in misura più rilevante nelle fasce di età più elevate, in funzione del rischio di mortalità per l'anno di riferimento. Questo contratto prevede un premio annuo, che può essere frazionato in rate semestrali, da versare anticipatamente ad ogni ricorrenza, non oltre la morte dell'assicurato.

Il primo premio, anche ove sia previsto un frazionamento in più rate, è dovuto per intero.

La tariffa 6U0750 è riservata ai soci di ITAS Mutua e ai soggetti che sono già clienti di ITAS Vita. Questa presenta le stesse caratteristiche della tariffa 6U07AG, ma prevede, alle stesse condizioni, il pagamento di un premio inferiore.

Articolo 17.1 - Interruzione del pagamento dei premi: risoluzione del contratto

Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza del versamento, costituisce, a partire da quest'ultima data, l'interruzione del pagamento dei premi. Con l'interruzione del pagamento dei premi, il contratto si risolve e i premi pagati restano acquisiti da ITAS Vita.

A giustificazione del mancato pagamento del premio, il contraente non può, in alcun caso, opporre che ITAS Vita non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.

Articolo 17.2 - Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione del contratto

Entro 12 mesi dalla data di interruzione del pagamento dei premi il contraente potrà richiedere, per iscritto, la riattivazione del contratto risolto.

La riattivazione è subordinata all'accettazione da parte di ITAS Vita, che si riserva la decisione sulla base dell'esito di eventuali nuovi accertamenti sanitari che potrebbe richiedere all'assicurato. Nel caso in cui ITAS Vita acconsenta alla riattivazione, è dovuto il versamento totale di tutte le rate di premio arretrate, aumentate degli interessi legali per il periodo intercorso tra ciascuna data di scadenza e la data di riattivazione.

La riattivazione del contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Art. 17.3 Modalità di pagamento dei premi

Il premio deve essere pagato direttamente a ITAS Vita o all'intermediario con:

- assegno postale, assegno bancario o assegno circolare non trasferibili
- bonifico bancario
- S.D.D. (Sepa Direct Debit)
- bollettino c/c postale, vaglia postale o simili
- carte di credito o di debito.

È vietato pagare il premio in contanti, come da normativa di vigilanza.

Art. 18 Costi

Art. 18.1 Costi sul premio

Per far fronte alle spese di emissione e di gestione del contratto, ITAS Vita applica questi costi:

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro Monoannuale/Tariffe 6U07AG – 6U0750

Tipo di costi	Costi
Costi di caricamento applicato su ogni premio unico	24,0%
Interessi di frazionamento su premio annuo	1,0%, semestrale

Art. 18.2 Costi per visite mediche

I costi delle visite mediche o degli accertamenti a cui l'assicurato si sottopone, o perché espressamente richiesto da ITAS Vita (vedi art. 15) o per l'eliminazione del periodo di carenza (vedi art. 13), sono interamente a suo carico.

Art. 19 Calcolo della prestazione aggiuntiva in caso di attivazione delle garanzie complementari

Se viene attivata la garanzia caso morte da infortunio, in aggiunta alla garanzia principale indicata all'art.10, viene liquidato ai beneficiari un ulteriore capitale pari ad euro 50.000.

Nel caso di infortunio mortale dovuto a investimento o comunque a incidente in occasione di guida o uso di mezzi di locomozione pubblici o privati abilitati alla circolazione stradale, il capitale aggiuntivo è pari a euro 100.000.

Esempio

Capitale assicurato: 100.000 euro

Capitale assicurato in caso di morte da infortunio: 150.000 euro (100.000 + 50.000)

Capitale assicurato in caso di morte da incidente stradale: 200.000 euro (100.000 + 100.000)

Se viene attivata la garanzia da invalidità permanente, viene liquidato ai beneficiari il capitale assicurato previsto per la garanzia principale.

Esempio

Capitale assicurato: 100.000 euro

Capitale assicurato in caso di invalidità permanente: 100.000 euro

A CHI E COME SI LIQUIDA

Art. 20 Beneficiari

Il contraente designa i beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata:

- dopo che il contraente e il beneficiario hanno dichiarato per iscritto a ITAS Vita, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il beneficiario ha comunicato per iscritto a ITAS Vita di volersi avvalere del beneficio.

Se la designazione di beneficio non può essere revocata o modificata, le operazioni di recesso, pegno o vincolo di polizza, possono essere esercitate con l'assenso scritto di tutti i beneficiari.

La designazione dei beneficiari e le loro eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto a ITAS Vita o disposte per testamento, purché la relativa clausola richiami la specifica polizza vita o attribuisca chiaramente le somme assicurate con tale polizza.

Qualora i beneficiari siano individuati in polizza o in apposita appendice di variazione con il generico riferimento agli eredi (siano essi legittimi o testamentari), ITAS Vita farà riferimento alle norme civilistiche o al testamento per l'individuazione corretta dei beneficiari. Nel caso in cui dovessero essere individuati più beneficiari, il capitale sarà suddiviso tra di essi in parti uguali, senza applicazione di eventuali quote previste dalla legge o dal testamento. La ripartizione non verrà effettuata in parti uguali solo nel caso in cui il contraente abbia indicato espressamente ed inequivocabilmente delle diverse modalità di ripartizione delle prestazioni assicurative in caso di decesso. Tali differenti criteri specifici di ripartizione delle prestazioni possono essere comunicati a ITAS Vita (recapiti art. 9) in qualsiasi momento o indicati nel testamento, purché la relativa

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro Monoannuale/Tariffe 6U07AG – 6U0750

clausola richiami la specifica polizza vita. Anche nel caso in cui in polizza siano designati più beneficiari espressamente individuati, il capitale sarà suddiviso tra di essi in parti uguali, salvo diversa ripartizione indicata in modo chiaro dal contraente in fase di stipula o con atto successivo.

ITAS Vita potrà incontrare maggiori difficoltà nella ricerca ed identificazione del/i beneficiari se indicati in maniera generica dal contraente.

Art. 20.1 Beneficiario in caso di attivazione della garanzia da invalidità permanente

Il beneficiario della prestazione in caso di riconosciuta invalidità permanente, è l'assicurato stesso.

Art. 21 Liquidazioni

Per corrispondere le prestazioni assicurate quando si verifica uno degli eventi previsti dal contratto, devono essere prima consegnati a ITAS Vita a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC a ITAS Vita o all'intermediario (recapiti art. 9) i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento
- individuare con esattezza gli aventi diritto.

Verificato l'obbligo di liquidazione, ITAS Vita mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento dei documenti completi sottoelencati o dall'avvenuto riconoscimento dell'invalidità permanente. Nel caso in cui tale documentazione dovesse risultare incompleta, le tempistiche di liquidazione potrebbero allungarsi.

Dopo tale termine e a partire dal medesimo, vengono riconosciuti gli interessi legali a favore dei beneficiari. Tutte le liquidazioni sono effettuate con bonifico bancario sul conto corrente dell'avente diritto.

Eseguita la liquidazione, il contratto si estingue e nulla è più dovuto da ITAS Vita.

Art. 22 Documenti richiesti

ITAS Vita richiede di acquisire la documentazione elencata nelle presenti condizioni, per disporre dei documenti necessari a verificare i presupposti per poter procedere con la liquidazione della prestazione assicurata.

Per questo si ricorda all'assicurato l'importanza di conservare la propria documentazione medico-sanitaria e di renderla disponibile al beneficiario. Ad ogni modo, ITAS Vita e il beneficiario collaborano in buona fede e fanno quanto in loro potere, tenendo conto anche del principio della vicinanza alla prova, per acquisire i documenti sulle cause e circostanze del decesso o comunque rilevante ai fini della liquidazione della prestazione.

La richiesta di acquisire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata e la copia autentica dei testamenti (se presenti) consente a ITAS Vita di individuare correttamente gli aventi diritto alla prestazione assicurata.

Art. 22.1 Liquidazione del capitale per la prestazione in caso di morte

Documenti che il beneficiario deve presentare:

- richiesta scritta (recapiti all'art. 9) firmata dai beneficiari, con copia di un loro documento valido di riconoscimento. Per agevolare la presentazione di questa comunicazione, ITAS Vita mette a disposizione un modulo di richiesta di pagamento nella sezione *In caso di sinistro – Cosa faccio* del sito internet www.gruppoitas.it e presso gli intermediari;
- certificato di morte dell'assicurato;
- in caso di designazione generica della figura dei beneficiari, quindi con riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da pubblico ufficiale in cui il beneficiario dichiara, per quanto a sua conoscenza, dopo aver compiuto ogni tentativo e quanto in suo potere per accertarlo, se l'assicurato ha lasciato o meno testamento e l'indicazione degli eredi legittimi o testamentari, le loro complete generalità e capacità di agire,
 - se c'è testamento, copia autentica;
- in caso di designazione nominativa dei beneficiari:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio autenticata da pubblico ufficiale in cui il beneficiario dichiara, per quanto a sua conoscenza, dopo aver compiuto ogni tentativo e quanto in suo potere per accertarlo, se l'assicurato ha lasciato o meno testamento,
 - se c'è testamento, copia autentica;
- relazione medica sulle cause e le circostanze della morte dell'assicurato, comprensiva di anamnesi remota riferita ai 5 anni precedenti alla stipula del contratto. Per agevolare la presentazione di questa relazione ITAS Vita mette a disposizione del beneficiario un modulo utilizzabile dal medico curante nella sezione *In*

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro Monoannuale/Tariffe 6U07AG – 6U0750

caso di sinistro – Cosa faccio del sito internet www.gruppoitas.it, e presso gli intermediari. ITAS Vita si riserva di chiedere ulteriori documenti sanitari nel caso in cui si rivelasse necessario e opportuno in considerazione di particolari esigenze istruttorie e liquidative reperire informazioni aggiuntive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificato necroscopico, cartelle cliniche, esami clinici, autopsia se eseguita, verbale dell'Autorità competente giunta sul luogo ed esito delle eventuali indagini disposte dall'autorità giudiziaria);

- in caso di beneficiari minori o incapaci o sottoposti ad amministrazione di sostegno: originale o copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, a favore del tutore/amministratore di sostegno, ad incassare le somme dovute con indicazione della destinazione dei fondi.
In questi casi ITAS Vita si esonera da ogni responsabilità per il pagamento e l'eventuale reimpiego delle somme stessa;
- in presenza di pegno o vincolo, atto di assenso alla richiesta di liquidazione firmato dal creditore titolare del pegno o dal vincolatario;
- ITAS Vita si riserva di chiedere l'originale della polizza se il beneficiario intende far valere condizioni contrattuali diverse rispetto a quanto previsto nella documentazione di ITAS Vita o quando ITAS Vita stessa contesta l'autenticità della polizza o di altra documentazione contrattuale che il beneficiario intende far valere;
- coordinate bancarie.

Il beneficiario può raccogliere e presentare direttamente la documentazione sanitaria o relativa alle cause del decesso o, se ha particolari difficoltà ad acquisirla, può delegare ITAS Vita a richiederla, nel rispetto della normativa sulla riservatezza. Sul sito internet www.gruppoitas.it di ITAS Vita, alla sezione *In caso di sinistro – Cosa faccio* o presso gli intermediari è disponibile una bozza di delega. In ogni caso il beneficiario consegnerà la documentazione medico-sanitaria di cui sopra, se la stessa è già in suo possesso.

ITAS Vita peraltro non si assume alcune responsabilità per la raccolta della documentazione medico-sanitaria, alla quale in ogni caso non rinuncia: pertanto, se ITAS Vita non riesce ad accedere alle informazioni e ai documenti necessari, il beneficiario dovrà attivarsi per ottenerli personalmente.

Le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.

Art. 23 Riconoscimento dell'invalidità permanente

Se si manifesta la condizione di invalidità permanente, l'assicurato deve farne denuncia a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata PEC a ITAS Vita o all'intermediario (recapiti art. 9). La data di denuncia coincide con la data nella quale la comunicazione viene ricevuta.

Dalla data del timbro postale della raccomandata o dalla data di invio della posta elettronica certificata PEC di cui sopra, il contraente sospende il pagamento del premio relativo alla posizione dell'assicurato per il quale è in corso l'accertamento dell'invalidità permanente, mentre ITAS Vita si impegna a mantenere in vigore la garanzia prestata. Se l'invalidità permanente viene riconosciuta, l'obbligo al pagamento del premio cessa definitivamente. Se invece l'invalidità permanente non viene riconosciuta, il contraente è tenuto a corrispondere i premi scaduti posteriormente alla data di denuncia aumentati degli interessi legali.

ITAS Vita si impegna ad accertare l'invalidità entro 180 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Il decesso dell'assicurato che avvenga durante l'accertamento dell'invalidità permanente, ma prima che questa venga riconosciuta, equivale ad avvenuto riconoscimento dello stato di invalidità e, in questo caso, il capitale assicurato verrà liquidato agli eredi legittimi dell'assicurato.

Riconosciuto lo stato di invalidità, ITAS Vita effettua la liquidazione del capitale assicurato entro i 30 giorni successivi. Eseguita la liquidazione, il contratto si estingue e nulla è più dovuto da ITAS Vita.

Art. 23.1 Liquidazione del capitale per la prestazione in caso di riconoscimento dell'invalidità permanente

Documenti che l'assicurato deve presentare:

- richiesta scritta (recapiti all'art. 9) sottoscritta dall'assicurato, con copia di un suo documento valido di riconoscimento e tesserino del codice fiscale;
- copia del certificato medico che attesti la condizione di invalidità permanente dell'assicurato, su apposito modulo redatto da ITAS Vita, disponibile nella sezione "In caso di sinistro – Cosa faccio" del sito internet www.gruppoitas.it e presso gli intermediari;
- certificato di esistenza in vita dell'assicurato da esibire prima di ogni pagamento; l'esistenza in vita può essere appurata direttamente dall'intermediario sulla base di un documento di riconoscimento valido, esibito dall'interessato;
- coordinate bancarie dell'assicurato.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro Monoannuale/Tariffe 6U07AG – 6U0750

- nel caso in cui il contraente sia persona diversa dall'assicurato, copia del suo documento di identità.

Il contraente e l'assicurato, su richiesta di ITAS Vita, pena la decadenza da ogni diritto legato alla prestazione per il caso di invalidità, sono obbligati a rendere con verità ed esattezza qualsiasi dichiarazione richiesta da ITAS Vita per gli accertamenti dello stato di invalidità dell'assicurato e a fornire tutte le prove che ITAS Vita ritiene opportune per stabilire le cause e gli effetti della malattia o della lesione fisica che hanno prodotto l'invalidità.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro Monoannuale/Tariffe 6U07AG – 6U0750

GLOSSARIO

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che è emesso insieme o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti concordati tra ITAS Vita e il contraente.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi che riguardano la sua vita.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica indicata in polizza dal contraente; può coincidere o meno con il contraente e con l'assicurato e riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale assicurato

Capitale assicurato che può essere liquidato ai beneficiari al verificarsi dell'evento nel corso della durata contrattuale.

Caricamento

Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali, amministrativi e gestionali di ITAS Vita

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni per le quali il contraente può cedere a terzi il contratto, così come darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Questi atti sono efficaci solo quando ITAS Vita, a seguito di comunicazione scritta del contraente, li annota sul contratto o su un'appendice. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudica l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Condizioni di assicurazione

Insieme delle condizioni che regolano il contratto di assicurazione.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'assicurato o il beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna a pagare i premi a ITAS Vita.

Contratto di assicurazione sulla vita

Contratto con il quale ITAS Vita, a fronte del pagamento del premio, paga una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita quando si verifica un evento che riguarda la vita dell'assicurato.

Costi

Costi a carico del contraente che gravano sui premi versati o, quando previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite da ITAS Vita.

Decorrenza della garanzia

Momento in cui le garanzie diventano efficaci e in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Documento di polizza

Documento che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione.

Durata contrattuale

Arco di tempo che intercorre fra la data di decorrenza e quella di scadenza del contratto, durante il quale sono operanti le garanzie assicurative e quindi il contratto è in vigore.

Età computabile

Età in anni interi determinata trascurando le frazioni d'anno fino a sei mesi e arrotondando per eccesso a un anno intero le frazioni d'anno superiori a sei mesi.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Per Loro Monoannuale/Tariffe 6U07AG – 6U0750

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

Infortunio

evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la morte.

Infortunio mortale

Per infortunio mortale si intende il caso di morte causato direttamente ed esclusivamente da una lesione corporale, oggettivamente constatabile, subita accidentalmente e involontariamente dall'assicurato e prodotta da causa esterna, violenta e repentina, purché la morte sia avvenuta entro 6 mesi dall'infortunio stesso.

Intermediario

Soggetto che svolge a pagamento attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione, o presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

Invalidità totale e permanente: per invalidità totale e permanente si intende il caso dell'assicurato che abbia definitivamente ed irrimediabilmente diminuito la propria capacità di esercizio di qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla professione svolta al momento del sinistro e a seguito di singolo infortunio o singola malattia. Questo infortunio o malattia devono essere non preesistenti alla stipula del contratto, indipendenti dalla volontà dell'assicurato ed oggettivamente accertabili. L'invalidità si intende totale e permanente se superiore ai due terzi (66%), secondo la tabella INAIL allegata al DPR 1124 del 30/06/1965.

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. Dal 2013 è succeduta a ISVAP.

Liquidazione

Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta quando si verifica l'evento assicurato.

Perfezionamento dell'assicurazione

L'assicurazione **si perfeziona**, e quindi entra in vigore, se è pagato il premio unico:

- dalle 24 del giorno di stipula del contratto
- dalle 24 del giorno indicato sul documento di polizza come data di decorrenza, se successivo.

Premio versato

Importo che il contraente versa a ITAS Vita come pagamento delle prestazioni previste dal contratto.

Prestazione assicurata

Somma pagabile in forma di capitale che ITAS Vita garantisce al beneficiario quando si verifica l'evento assicurato.

Proposta

Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, e dall'assicurato con il quale essi manifestano a ITAS Vita la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni indicate.

Recesso

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della stipula del contratto.

Morte o decesso

Quando si verifica l'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.

Stipula del contratto

Il contratto è stipulato nel momento in cui il contraente, dopo aver firmato la proposta, riceve da ITAS Vita il documento di polizza firmato o altra comunicazione scritta che ne attesta l'assenso.